

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------

## Giurisprudenza



**n. 7-8/2014** - © **copyright**

**TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 1° luglio 2014 n. 1929** - Pres. Di Paola, Est. Bruno - Scuto, n.q. di legale rappresentante della Scuto Games & slot s.r.l. (Avv. Alessi) c. Questura di Catania e Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) - (respinge).

**Autorizzazione di p.s. - Licenza di p.s. per la gestione di una sala giochi - Diniego di rilascio - Motivato con riferimento al fatto che l'interessato è stato rinvenuto in compagnia di persone con precedenti penali di rilievo e che conseguentemente l'esercizio in questione potrebbe divenire luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati - Legittimità.**

**E' legittimo il provvedimento emesso dal Questore, con il quale è stata respinta l'istanza presentata volta al rilascio della licenza di p.s. per la gestione di una sala giochi, che sia motivato, tra l'altro, con riferimento al fatto che l'interessato è stato rinvenuto in compagnia di persone con precedenti penali di rilievo e che, conseguentemente, l'esercizio in questione potrebbe divenire luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, con i connessi pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica; e ciò a maggior ragione ove tale motivazione della P.A. non sia stata espressamente contestata dal ricorrente in sede giurisdizionale (1).**

-----

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna, che, sul piano processuale, il ricorso è da considerare inammissibile in quanto il provvedimento impugnato si regge, in modo anche sufficientemente autonomo, sulle descritte considerazioni di fatto e di diritto non contestate dal ricorrente; con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe discendere dall'eventuale accertamento giurisdizionale della illegittimità di (solo) alcune delle ragioni ostative al rilascio della licenza di p.s., rimanendo salva - per mancanza di contestazione - la legittimità delle altre ragioni di diniego individuate dall'autorità resistente.

-----

### Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 4-8-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/82/cds6\\_2008-08-04-7.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-08-04-7.htm) (sulla necessità di accertare i requisiti della buona condotta e del pericolo di abuso delle armi da parte dell'interessato anche in sede di rinnovo della licenza di porto di pistola e sulla illegittimità del diniego di rinnovo della licenza richiesto da un commerciante che aveva subito diverse rapine, anche se è risultato frequentare pregiudicati ed era stato condannato per violenza privata; fattispecie relativa ad un commerciante residente in Campania).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 19-1-2007, pag. [http://www.lexitalia.it/p/71/cds6\\_2007-01-19-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/71/cds6_2007-01-19-3.htm) (sulla legittimità o meno del diniego di rinnovo del porto d'armi motivato facendo riferimento al fatto che il richiedente "è solito accompagnarsi a pregiudicati del luogo di residenza").

TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA, sentenza 28-1-2011, pag.

[http://www.lexitalia.it/p/11/tarcalabriarc\\_2011-01-28.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/tarcalabriarc_2011-01-28.htm) (sulla necessità, nel caso di adozione di informative antimafia, che le frequentazioni dell'imprenditore con pregiudicati siano contestualizzate, per essere rilevanti e sulla legittimità o meno di una informativa antimafia che si basa su elementi di per sé non univoci che le Forze di Polizia hanno fornito).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II, sentenza 22-3-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/tarcalabriacz2\\_2010-03-22.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/tarcalabriacz2_2010-03-22.htm) (sulla sussistenza o meno della competenza dei Comuni ad adottare provvedimenti di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per ragioni di sicurezza pubblica e sulla legittimità o meno della revoca di detta licenza per la frequentazione del titolare con soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi).

TAR VENETO SEZ. III, sentenza 22-7-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto3\\_2009-07-22.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto3_2009-07-22.htm) (sulla vigenza o meno - a seguito della L. n. 287 del 1991 - del potere del Questore di sospendere l'efficacia delle licenze commerciali ex art. 100 T.U.L.P.S. e sulla illegittimità di un provvedimento di sospensione della licenza di un bar motivato con il fatto che era scoppiata una lite con un avventore che non voleva pagare il conto e con la rilevata presenza di soggetti pregiudicati e di extracomunitari clandestini).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. III, sentenza 6-10-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/82/tarlombardiam3\\_2008-10-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/tarlombardiam3_2008-10-1.htm) (sui presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione della autorizzazione commerciale da parte del Questore ex art. 100 T.U.L.P.S., sulla necessità o meno del preventivo avviso di inizio del procedimento e sulla legittimità o meno della sospensione disposta per la riscontrata presenza nel locale di alcuni pregiudicati).

TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA, sentenza 27-3-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/tarcalabriarc\\_2006-03-27-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/tarcalabriarc_2006-03-27-2.htm) (sull'illegittimità del diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi motivato facendo riferimento a rapporti di parentela con pregiudicati, senza valutare l'incidenza di tali rapporti sull'affidabilità del soggetto richiedente).

---

N. 01929/2014 REG.PROV.COLL.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2014, proposto da:

Davide Leo Scuto, n.q. di legale rappresentante della Scuto Games & slot s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Alessi, con domicilio eletto presso avv. Francesco Silluzio, in Catania, via E. D'Angio', 2;

**contro**

Questura di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

del provvedimento emesso dal Questore di Catania in data 10.03.2014, con il quale è stata respinta l'istanza presentata da Scuto Davide Leo, quale legale rappresentante della Scuto Games & slot s.r.l., volta al rilascio della licenza di p.s. per la gestione di una sala giochi in località Riposto;

di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Catania - Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso in epigrafe è stato proposto avverso il provvedimento emesso dal Questore di Catania in data 10.03.2014, con il quale è stata respinta l'istanza presentata da Scuto Davide Leo, quale legale rappresentante della Scuto Games & slot s.r.l., volta al rilascio della licenza di p.s. per la gestione di una sala giochi in località Riposto;

Considerato che il provvedimento impugnato col ricorso in epigrafe si caratterizza per una motivazione pluriarticolata che individua due ragioni ostative al rilascio della licenza di p.s. richiesta;

Considerato che il ricorrente ha indirizzato le sue censure solo nei confronti di quella parte della motivazione del provvedimento che ravvisa possibili rischi di interposizione personale nella gestione della sala giochi ad opera di soggetti colpiti da espressi divieti o da incompatibilità di ordine legale;

Rilevato che, per contro, nel ricorso nulla si contesta in ordine all'affermazione dell'autorità resistente (leggibile nella prima pagina dell'impugnato provvedimento) in base alla quale il soggetto richiedente la licenza è stato controllato in compagnia di persone con precedenti penali di rilievo, con la indicata conseguenza che l'esercizio in questione potrebbe divenire luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, con i connessi pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Rilevato che tale ulteriore e non contestata motivazione del provvedimento è stata anche sottolineata nel controricorso dell'amministrazione resistente;

Ritenuto che, sul piano processuale, il ricorso è da considerare inammissibile in quanto il provvedimento impugnato si regge, in modo anche sufficientemente autonomo, sulle descritte considerazioni di fatto e di diritto non contestate dal ricorrente; con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe discendere dall'eventuale accertamento giurisdizionale della illegittimità di (solo) alcune delle ragioni ostative al rilascio della licenza di p.s., rimanendo salva – per mancanza di contestazione - la legittimità delle altre ragioni di diniego individuate dall'autorità resistente;

Ritenuto di poter definire la vicenda con sentenza succintamente motivata, adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. in sede di esame della domanda cautelare, essendo sussistenti i presupposti di legge, ed essendo state avvisate le parti all'odierna udienza camerale;

Ritenuto di dover, in conclusione, dichiarare inammissibile per carenza di interesse processuale il ricorso e di dover condannare, in applicazione del principio di soccombenza, la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della PA resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse processuale.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, liquidandole in euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 01/07/2014.



\* Inizio pagina